

Venerdì scorso, 20 ottobre, la Commissione Europea (CE) ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale (C/2023/379), l'avviso di apertura di un riesame, in previsione della scadenza delle *“misure antidumping, applicabili alle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese”*.

La Commissione spiega di avere ricevuto, lo scorso 19 luglio, da parte di un gruppo di aziende che si sono considerate danneggiate dalle importazioni sleali, una richiesta di aprire un'indagine per riconsiderare le misure antidumping applicate ai pneumatici autocarro importati dalla Cina. Questa coalizione di aziende afferma infatti che, se si permette che scadano i dazi, è probabile che aumenti il livello attuale di importazioni nella UE e di conseguenza continui o si ripresenti il danno.

Secondo le aziende richiedenti, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Repubblica Popolare Cinese, a causa dell'esistenza di distorsioni significative e alla presenza statale nell'industria dei pneumatici, così come nelle relative industrie a monte (petrolchimica, della gomma naturale, dell'acciaio e tessile) e a valle (autocarri e autobus).

A tale proposito la coalizione di aziende ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione dalla Cina, date **l'esistenza di capacità inutilizzate nella Repubblica Popolare Cinese, l'impossibilità di vendere sui mercati dei paesi terzi a causa di varie misure commerciali e l'attrattiva del mercato dell'Unione in virtù del suo livello dei prezzi.**

Gli elementi di prova forniti indicano inoltre che le importazioni nell'Unione sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quote di mercato e che il volume e i prezzi dei pneumatici importati hanno avuto, tra l'altro, **ripercussioni negative sulle quantità vendute e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione** nel periodo dell'inchiesta di riesame, che hanno compromesso l'andamento generale e la situazione finanziaria di quest'ultima.

Gli elementi di prova forniti indicano infine che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping comporterebbe probabilmente la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023. L'analisi delle tendenze utili per valutare

il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame.

Tutte le parti interessate che intendono **presentare osservazioni sulla domanda** (comprese le questioni relative alla persistenza o reiterazione del pregiudizio) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo **entro 37 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate **entro 15 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità della RPC ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Tutte le informazioni utili nel documento ufficiale della Commissione Europea:
[C/2023/379](#)

© riproduzione riservata pubblicato il 24 / 10 / 2023